



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

N.1 Data 04-01-2021	OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL'AVVISO N. 2480 (2/2020) PER L'ASSEGNAZIONE DI UNITA' ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) AI SENSI DELLA L.R. N° 16 E DEL R.R. N°4/2017 E S.M.I. E DELLA DGR 3679/2020.
--	---

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di gennaio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Regione Lombardia ha approvato la Legge Regionale n. 16 dell'8 luglio 2016 "Disciplina regionale dei servizi abitativi";
- con D.G.R. X/7004 del 4/08/2017 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici";
- Regione Lombardia ha approvato in data 08/03/2019 il Regolamento Regionale - n. 3 "Modifiche al regolamento regionale 4 agosto 2017 n. 4" (Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici);
- in data 13 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento Regionale;
- con comunicato 2 aprile 2019 n. 45, sono state fornite le indicazioni operative in ordine alla programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale a seguito dell'approvazione del regolamento regionale n. 3/2019;
- con comunicato n. 77 del 19 giugno 2019 la stessa Regione ha fornito agli Ambiti le "Indicazioni operative in relazione alla decadenza e alla determinazione dei canoni di locazione" a seguito degli esiti dell'anagrafe ai sensi dell'art.28, comma 5 e dell'art. 26, comma 4 del r.r. 4/2017,

nonché sulla determinazione del canone di locazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici;

- a decorrere dall'8 giugno 2019, con la l.r. n. 9 del 6 giugno 2019, "legge di revisione normativa e di semplificazione 2019" sono stati modificati la l.r.16/2016 ed il regolamento regionale n.4 agosto 2017 n.4;
- ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento Regionale, il sistema regionale dei servizi abitativi si realizza attraverso la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale posta in capo ai Comuni e coincidente con l'Ambito territoriale del piano di zona di cui all'articolo 18 della l.r. 12 marzo 2008 n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale);
- l'art. 4 della Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 (Modifiche agli articoli 23, 25 e 43 della L.R. 16/2016 e conseguenti modifiche al R.R. 4/2017 e al R.R. 11/2019) che ha previsto:
 - l'eliminazione, tra i requisiti SAP, del possesso dell'attestazione delle condizioni di indigenza rilasciata dai Servizi Sociali comunali (art. 7 comma 1 lett. j) r.r.4/2017);
 - l'eliminazione della presa in carico quale condizione necessaria per presentare la domanda di assegnazione di un alloggio SAP (art. 13 r.r. 4/2017), ma in caso di assegnazione dell'unità abitativa, l'inserimento in Programmi volti al recupero dell'autonomia economica e sociale definiti dagli stessi Servizi Sociali;

Considerato:

- che la Sentenza della Corte Costituzionale n° 44 del 28/01/2020, ha sancito l'illegittimità dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16/2016 nella parte in cui richiedeva il requisito di almeno cinque anni di residenza o di svolgimento dell'attività lavorativa in Regione Lombardia per poter presentare domanda di assegnazione di una casa popolare;
- che tale Sentenza opera immediatamente, comportando la cessazione di efficacia della parte normativa dichiarata illegittima;

Vista l'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio RG n. 23608/2018, accerta il carattere discriminatorio dell'esclusione del ricorrente dall'accesso all'edilizia residenziale pubblica in ragione del mancato possesso del requisito della residenza o attività lavorativa quinquennale ed accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell'aver emanato il regolamento regionale n. 4/2017 nelle parti in cui prevede:

- a. all'art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento regionale n. 4/2017 il possesso, ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici, del requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa quinquennale nella Regione;

- b. all'art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 4/2017 l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare del permesso per protezione internazionale e dello straniero titolare del permesso umanitario, ex art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998 e del permesso per "casi speciali", qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili siti nel paese di provenienza;
- c. all'art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 4/2017 che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano e, pertanto, richiedendo, "la documentazione di cui all'art. 3, comma 4, del DPR 28.12.2000 n. 445, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza;
- d. all'art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento regionale n. 4/2017 che l'immobile venga considerato adeguato solo con riferimento alla metratura dello stesso;

Considerato che Regione Lombardia ha proceduto alla notificazione dell'appello con istanza di sospensione dell'esecutività della citata ordinanza del Tribunale di Milano, atteso che nelle more della definizione del giudizio cautelare sulla richiesta di sospensione, l'ordinanza del Tribunale di Milano è immediatamente esecutiva;

Dato atto che Regione Lombardia con la Dgr n. 3679 del 13 ottobre 2020 ha valutato la sussistenza di un interesse pubblico rilevante che impone, nelle more dell'esito definitivo del contenzioso in corso, l'adozione delle misure più idonee a garantire la possibilità di procedere alle assegnazioni degli alloggi disponibili, assicurando così la continuità e l'uniformità dell'azione amministrativa degli enti proprietari;

Preso atto del comunicato regionale n° 100 del 28/10/2020 recante "indicazioni operative in ordine all'ambito ed alle modalità di applicazione della DGR del 13 ottobre 2020 n. 3679 avente ad oggetto "Determinazioni urgenti in ordine all'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Milano, Prima Civile, giudice dott.ssa Martina Flamini, depositata in data 27 luglio 2020, resa nel giudizio rg n. 23608/2018";

Preso atto che:

- in data 27 marzo 2019 l'Assemblea dell'Ambito Distrettuale della Lomellina ha approvato all'unanimità la nomina Comune di Vigevano quale Ente Capofila per l'attivazione delle procedure per l'approvazione del Piano Annuale dell'offerta abitativa e per la pubblicazione dell'Avviso pubblico da parte dell'Ente Capofila;
- che in data 16 dicembre 2019, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale della Lomellina ha approvato la proposta di Piano Annuale 2020;
- che in data 16 novembre 2020, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale della Lomellina ha approvato l'apertura dell'Avviso pubblico

demandando alla struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano del Comune capofila tutti gli atti gestionali riguardanti l'indizione dello stesso e la sua pubblicazione;

Considerato che con Determina Dirigenziale n° 1194 del 20/11/2020 del Comune di Vigevano è stato approvato l'avviso pubblico n° 2480 (2/2020) in questione;

Dato atto che l'Avviso Pubblico è rimasto aperto sulla piattaforma informatica regionale dei servizi abitativi dal 30/11/2020 al 30/12/2020;

Preso atto che per tale Avviso sono state presentate n° 3 domande correttamente inoltrate e protocollate della stessa piattaforma regionale;

Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione della graduatoria provvisoria relativa agli alloggi di proprietà del Comune di Parona entro 5 giorni dalla chiusura dell'avviso, ai sensi dell'art. 14.4 dell'Avviso SAP, che diverrà definitiva entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, salvo richieste di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita all'esito di procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione, come riportato nell'art 14.7 del suddetto Avviso,

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
2. **di approvare** l'allegata graduatoria provvisoria, stilata dalla piattaforma informatica regionale dei servizi abitativi in ordine di punteggio ISBAR, relativa agli alloggi di proprietà del Comune di Parona disponibili nell'Avviso S.A.P. n° 2480 (2/2020) chiuso il 30/11/2020 e comprendente n° 3 domande;
3. **di pubblicare** la relativa graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Parona, come previsto dall'art. 12 comma 6 del r.r. 4/0217 e s.m.i.;
4. **di dare atto** che l'iniziativa non comporta aumento di spesa per il Comune di Parona;
5. **di dare atto** inoltre, ai sensi dell'art. 6bis della Legge n. 241/1990, che non sussistono conflitti d'interesse con i destinatari dell'atto;
6. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Responsabile del Servizio

F.to Saino Geom. Piero

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, lì 04-01-2021

Il Responsabile del Servizio

F.to Saino Geom. Piero

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi Parona, 04-01-2021

Il Segretario Comunale

Visco Dott. Maurizio Gianlucio